

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il Presidente

U del 21/09/2018 Prot.: 0020943 Titolario 1.18.8.2
CRV CRV spdc-UCCORECOM

 Consiglio Regionale del Veneto



**Ai Signori Presidenti della Province di
PADOVA – ROVIGO – TREVISO - VERONA - VICENZA**

**E, p.c., All'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi
Ufficio pluralismo interno
e servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale
NAPOLI**

via PEC: agcom@cert.agcom.it

OGGETTO: elezioni per il rinnovo della carica di Presidente delle Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza; elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Treviso - Applicabilità del divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione nel corso delle campagne elettorali, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Con riferimento alla scadenza elettorale in oggetto, si comunica che nel sito del Corecom Veneto sono pubblicati i seguenti documenti, che ad ogni buon conto si allegano in copia:

- **Comunicazione 24 settembre 2014 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);**
- **Circolare n.32 del 1° luglio 2014 del Ministero dell'Interno.**

Il documento dell'AGCOM conferma l'esclusione di radio e tv locali dalla normativa in materia di *par condicio* elettorale, mentre la circolare ministeriale (richiamata dalla

Via Poerio 34, 30171 Mestre
Venezia

+39 041 2701650 *tel*
+39 041 2701659 *fax*
corecom@consiglioveneto.it
corecom@consiglioveneto.legalmail.it
<http://corecom.consiglioveneto.it>


Comitato Regionale per le Comunicazioni

stessa Comunicazione dell'Autorità) afferma - al punto 9 [pagg. 9-10 dell'allegato] - l'applicazione del divieto di comunicazione istituzionale anche per questo tipo di elezioni, in quanto *"i candidati sono (...) sindaci o consiglieri comunali in carica, nei confronti dei quali opera il divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale [ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni], di cui all'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Detti candidati, da cittadini, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle proprie competenze."*

Nel chiedere la cortesia di inoltrare la presente comunicazione alle Amministrazioni comunali del proprio territorio, si ringrazia per la collaborazione, assicurando che la segreteria del Corecom (041-2701672) rimane a disposizione per ogni precisazione o chiarimento.

E' gradita l'occasione per porgere i più distinti saluti.

Il Presidente
Avv. Gualtiero Mazzi



Allegati n. 2:

- Comunicazione 24 settembre 2014 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)
- Circolare n.32 del 1° luglio 2014 del Ministero dell'Interno